

DECRETO LEGGE 28 OTTOBRE 2020, N. 137 - FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 32-QUINQUIES "parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa"

COMUNI/SPESE	SPESE ACQUISTO E APPROVVIGIONAMENTO ACQUA CERTIFICATE		RIPARTO FONDO DI € 3.000.000 art. 32 quinquies
ISCHIA	652.780,56	7,90%	236.947,16
CASAMICCIOLA TERME	225.180,09	2,72%	81.736,17
LACCO AMENO	186.710,15	2,26%	67.772,30
FORIO	640.897,17	7,75%	232.633,71
BARANO D'ISCHIA	225.180,09	2,72%	81.736,17
SERRARA FONTANA	83.385,12	1,01%	30.267,24
LAMPEDUSA E LINOSA	687.120,13	8,31%	249.411,78
PANTELLERIA	985.741,50	11,93%	357.805,77
USTICA	266.919,69	3,23%	96.886,87
MALFA	74.208,08	0,90%	26.936,15
LENI	29.966,26	0,36%	10.877,19
PORTO AZZURRO	1.108.177,80	13,41%	402.247,86
CARLOFORTE	39.338,10	0,48%	14.279,00
SANT'ANTIOCO	131.679,56	1,59%	47.797,22
MARCIANA MARINA	45.890,61	0,56%	16.657,44
LIPARI	1.904.348,35	23,04%	691.242,91
CAPRAIA ISOLA	205.784,79	2,49%	74.696,04
FAVIGNANA	594.848,00	7,20%	215.918,72
PROCIDA	176.731,64	2,14%	64.150,29
TOTALE	8.264.887,69	100,00%	3.000.000,00

21A02446

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 marzo 2021.

Richiami per aggiornamento e addestramento di personale militare in congedo per l'anno 2021.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 986, commi 1, lettera *a*), e 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice», il quale dispone che il militare in congedo può essere richiamato in servizio d'autorità, con decreto del Ministro della difesa, secondo le norme e nei casi previsti dallo stesso codice;

Visto l'art. 889, comma 1, lettera *a*), del codice, che prevede la possibilità di richiamare in servizio il personale militare in congedo illimitato, per esigenze di carattere operativo o addestrativo delle Forze armate, nonché l'art. 1006, comma 3, del citato codice ai sensi del quale i richiami sono disposti d'autorità dal Ministro della difesa;

Visto l'art. 880, comma 1, del codice che elenca le categorie di personale in congedo e, in particolare, le lettere *b*) e *c*) che individuano rispettivamente il complemento e il congedo illimitato;

Visto l'art. 997, comma 1, lettera *b*), del codice che prevede l'obbligo di servizio in capo all'ufficiale e al sottufficiale di complemento di frequentare i corsi di addestramento e di allenamento prescritti per le singole Forze armate;

Visto l'art. 939, comma 2, del codice ai sensi del quale agli ufficiali in ferma prefissata si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento;

Visti gli articoli da 1258 a 1269 del codice, che prevedono i requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali di complemento delle varie armi e specialità dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché dell'Arma dei carabinieri;

Considerate le consistenze numeriche in termini di anni/persona già previste nella nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa per l'anno 2021;

Ravvisata la necessità di provvedere per l'anno 2021 all'aggiornamento e all'addestramento del personale militare in congedo;

